



Credito di imposta R&S 2015 - 2019

Patrick Beriotto


Warrant Group S.r.l.

Roma, 25 novembre 2015

Agenda




I. Riferimenti normativi



NORMA FONDANTE

Legge di Stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190), Articolo 1, comma 35

- Sostituzione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014
- Cessazione al 31/12/2014 delle agevolazioni di cui all'art. 24, D.L. 22 giugno 2012, n.83 (*credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati*) e di cui all'art.1, commi 95-97, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (*credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, con particolare riferimento alle PMI e alle reti di impresa*). Le relative risorse sono destinate al nuovo credito di imposta R&S 2015-2019



DISPOSIZIONI APPLICATIVE

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (DM 27 Maggio 2015 - GU Serie Generale n.174 del 29 Luglio 2015)

Budget di 2,46 miliardi €

II. Soggetti beneficiari

STRUMENTO DI CARATTERE GENERALE

Tutte le IMPRESA indipendentemente da

- forma giuridica
 - settore economico di appartenenza
 - regime contabile adottato
 - dimensioni
 - area geografica
 - anno di costituzione / inizio attività




III. Attività ammissibili

RICERCA FONDAMENTALE

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti

RICERCA INDUSTRIALE

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c)




III. Attività ammissibili

SVILUPPO SPERIMENTALE

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida


d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.



III. Attività ammissibili

NON SONO AMMISSIBILI

le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.



IV. Costi eleggibili

✓ Personale

✓ Strumenti e attrezzature di laboratorio

✓ Contratti di ricerca commissionata

✓ Competenze tecniche
e private industriali

✓ Certificazione

MINIMO 30.000€

**RICERCA FONDAMENTALE
RICERCA INDUSTRIALE
SVILUPPO SPERIMENTALE**

V. Agevolazione


MISURA INCREMENTALE SULLA MEDIA DEL TRIENNIO FISSO 2012 - 2014

L'agevolazione viene calcolata sul **valore incrementale** delle spese di R&S registrate in **ciascuno dei periodi d'imposta 2015/2019 per cui si intende beneficiare dell'agevolazione**, che eccedano i 30.000 €, rispetto alla media annuale delle medesime spese nel triennio 2012/2014 ed è riconosciuto nella misura del 25% o del 50% in relazione alla tipologia di costi eleggibili.

Per le imprese in attività da meno di 3 anni, la media degli investimenti per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul periodo che decorre dal momento di costituzione.

TETTO MASSIMO: 5 Milioni € / anno per ciascun beneficiario

Sono inapplicabili i limiti quantitativi di utilizzo del credito (art. 1, co. 53, L. n. 244/2007: 250.000 € annui per i crediti riportati nel quadro RU Modello UNICO; art. 34, L. n. 388/2000: 700.000 € annui)



V. Agevolazione

Intensità di aiuto

Tipologia di spesa di Ricerca e Sviluppo	Intensità di aiuto
Personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo: <ul style="list-style-type: none">– dipendente dell'impresa, con esclusione del personale addetto a mansioni amministrative, contabili e commerciali;– in rapporto di collaborazione con l'impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa;	50%
Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative;	50%
Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;	25%
Competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;	25%

Patent Box



**Legge di Stabilità 2015 n.
190/2014 art. 1, commi 37-45,
mod. da D.L. Investment
Compact del 20.01.2015**

Patent Box

Il regime del PatentBox in Italia è:

- un **regime agevolativo** rilevante ai fini IRES/IRPEF;
- un **regime opzionale** e irrevocabile ma è rinnovabile -> produce i propri effetti per cinque esercizi sociali;
- consiste nella **detassazione (esclusione) di una quota del reddito derivante dallo sfruttamento e/o cessione di beni immateriali.** (variazione in diminuzione da apportare in sede di determinazione in sede del reddito d'impresa)

Beni Immateriali

La legge di Stabilità 2015 introduce un regime opzionale di tassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo o dalla cessione di **alcuni beni immateriali quali:**

Brevetti	• invenzioni
Marchi	• Segni distintivi (d'impresa e di prodotto, solo registrati, non ammessi quelli di fatto)
Modelli e disegni industriali	• Forme estetiche
Diritto d'autore	• Opere d'ingegno (ammessi solo i sw)
Know how	• Segreti industriali (non facilmente intuibili da un esperto, protetti internamente in modo adeguato, non facilmente replicabile)

detenuti da qualunque titolare di reddito di impresa che **svolgano attività di Ricerca e Sviluppo.**

Destinatari

- Imprenditori individuali e imprese familiari
- Società di persone e capitali
- Cooperative
- Società di mutua assicurazione
- Enti pubblici e privati, trust
- Soggetti di cui all'art. 73 commi 1 lettera d) del Tuir: società ed enti di ogni tipo, compresi trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio nazionale ma stabiliti in Stati per i quali ci siano accordi contro le doppie imposizioni ed effettivo scambio di informazioni.

Identificazione dei redditi

La legge distingue i redditi derivanti dall'utilizzo dei beni e diritti immateriali tra quelli conseguiti direttamente e quelli conseguiti indirettamente:

- 1) **Redditi diretti:** sono quelli derivanti dall'uso diretto dell'intangibile da parte del contribuente all'interno della propria impresa. Es. **vendita diretta di prodotti brevettati / coperti da marchio depositato**
- 2) **Redditi indiretti:** sono quelli che le imprese ricevono da un altro soggetto, dando in concessione d'uso un proprio diritto o bene immateriale a fronte di uno specifico compenso. Es. **Royalty** ricevute per consentire ad un'altra impresa di sfruttare un brevetto.

Beneficio fiscale


Esenzione da imposizione fino al 50% del reddito derivante dagli intangibili agevolabili per imposte **IRPEF o IRES**.

Regime **opzionale irrevocabile** della durata di **5 anni – rinnovabile** (misura strutturale)



Ruling Redditi Indiretti

Utilizzo indiretto del bene/diritto immateriale



Plusvalenze

Cessione del bene o del diritto immateriale: è la plusvalenza derivante dalla cessione (vendita) dell'intangibile agevolabile.

Affinché le plusvalenze siano esenti da tassazione è prevista però la condizione che **almeno il 90% del corrispettivo** derivante dalla vendita debba essere **riinvestito nella manutenzione e sviluppo di altri intangibili** prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo alla cessione